



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

119. Sono sempre più &c. Edictum quo præterita Mandata ad arcendum à Pontificia ditione pestilentia periculum pertinentia confirmantur, & norma præscribitur à Gubernatoribus, ac Deputatis locorum in ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

1720.

ALIUD EDICTUM.

VI.

Quoad testimonia sanitatis tam ab Exteris, quam à Subditis Pontificis loca ditionis Ecclesiasticæ ingredientibus exhibenda.

Fabrizio Vescovo d'Albano della Santa Romana Chiesa Card. Paulucci.

Benchè nell'Editto pubblicato sotto li 27. di Agosto proximo passato sia stato di ordine espresso di Nostro Signore prescritto l'uso de i Bullettini di sanità, tanto à quelle Persone, che da Paesi forastieri si trasferiscono nello Stato Ecclesiastico, quanto à i Sudditi della Santità Sua, che da un luogo del Dominio Pontificio passano all'altro per proseguire il viaggio verso Roma, ò verso qualunque parte, tanto dell'istesso Dominio Pontificio, quanto di diverso Principato, e siano stati strettamente incaricati i Governatori, & Jucidenti locali di osservare, se detti Bullettini siano falsi, ò sospetti di alterazione, trattendendo in luogo separato le persone, che gli averanno esibiti; Riflettendosi nondimeno dalla Santità Sua, che simili falsità sono ugualmente facili à succedere, che capaci d'introdurre, nel suo Stato la contagiosa infezione, da cui con l'indessia sua vigilanza l'hà sin'ora preservato, e volendo nelle forme più proprie, ed efficaci impedire un tale eccesso, e togliere qualunque scusa, e pretesto di commetterlo, ordina, e dichiara con il presente Editto, che nessuna Persona, ancorche Ecclesiastica tanto Secolare, quanto Regolare, ed in qualsivoglia modo privilegiata, ed esente, benchè il di lei privilegio fosse di tal natura, che avesse bisogno d'individua, e special menzione, ardisca di falsificare, ed in qualsivoglia modo alterare i mentovati Bullettini di sanità, siccome anchè di esibirli, benchè falsificati, ò alterati da altri, tanto in Roma, quanto in ogn' altra Città, Terra, e Luogo dello Stato Ecclesiastico, sotto pena della vita da incorrerli egualmente da i principali Trasgressori, che da quelli, che dassero loro assistenza, ed ajuto; E perchè l'esibire i sopradetti Bullettini fatti per altri, che per chi gli presenta è ugualmente pregiudiziale alla pubblica salute, che il falsificarli, e l'alterarli, intende, e vuole, che nell'istessa pena della vita incorra ogni Persona quantunque Ecclesiastica, Secolare, Regolare, e come sopra privilegiata, ed esente, la quale si servisse di tali fedi di sanità, benchè in se medesime non false, nè alterate, fatte per diversa Persona da quella, che l'esibisce. E parrimenti proibisce ad ogn'uno, che averà il proprio attestato di sanità, di prestarlo, venderlo, ed in qualsivoglia modo concederlo à altri, sotto pena della galera di dieci anni da estendersi alla perpetua, ed anche alla morte naturale ad arbitrio della Sag. Consulta, la quale soprintende alla preservazione della commune salute, secondo la qualità, & circostanze de i casi. Vuole finalmente, che pubblicato, che sia quest'Editto ne i luoghi soliti di Roma abbia la medesima forza, come se fosse pubblicato in ciascun luogo dello Stato Ecclesiastico, e che nel termine di tre giorni in quanto a Roma, e suo distretto, e di quindici in quanto al rimanente dello Stato Ecclesiastico astringa tutti, commè se ad ogn'uno fosse personalmente intimato. Dato in Roma li 8. Ottobre 1720.

F. Card. Paulucci.

A. Banchieri Segretario.

Die, mense, & Anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie,

in Acie Campi Floræ, & aliis locis solitis, Urbis per me Josephum Batialem Apostolicam Curiam.

Joannes del Rè Mag. Curs.

EDICTUM.

Quo Deputatis Portarum Urbis sedula Officii cura sub gravibus pœnis injungitur, ac in illorum numero quoscumque Privilegiatos, etiam Equites Hierosolymitani Ordinis, comprehendendi declaratur.

Fabrizio Vescovo d'Albano della Santa Romana Chiesa Card. Paulucci.

Considerando la Santità di N. S. quanto abbia sin'ora conferito alla conservazione della pubblica salute in questa Città il non ammettere dentro la medesima le persone, le quali non abbiano legittimi attestati di Sanità, e riflettendo nell'istesso tempo alla necessità, che vi è, che le Persone, le quali assistono alle Porte, ad effetto di esaminare detti attestati, soddisfaccino pienamente al loro dovere, ordina, e dichiara con il presente Editto, col quale non solamente non intende di revocare, ma di confermare tutti gl'altri precedentemente pubblicati in materia di Sanità, che tutte le sopradette Persone, ò siano Deputati, ò Commissarij, ò Vice-Commissarij, ò altri Officiali, prestino alle Porte, che sono state per il passato, e che saranno per l'avvenire loro destinate, tutta la dovuta assistenza, sotto pena della disgrazia della Santità Sua, e d'altre anco corporali gravissime ad arbitrio della Sacra Consulta, la quale soprintende alla custodia della commune salute, in caso di contravvenzione; E perchè l'importanza dell'affare richiede, che nessuna delle mentovate Persone, e particolarmente i Signori Deputati non si esmano per qualunque causa, che possono addurre, dall'accettare, e dall'esercitare tale deputazione, intende, che nel numero di essi deputati venghino compresi i Cavalieri tanto dell'Ordine Gerosolimitano, quanto di qualunque altro, che avesse bisogno d'individua, e special menzione. Per togliere finalmente a' Trasgressori il pretesto di allegar l'ignoranza del medesimo Editto, vuole, che affisso, e pubblicato nei luoghi soliti di Roma obblighi, & astringa le Persone in esso enunciate doppo il termine d'un giorno, come se à ciascuno di loro fosse stato personalmente intimato. Dato in Roma 12. Novembre 1720.

F. Card. Paulucci.

A. Banchieri Segretario.

Die, mense, & Anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie, in Acie Campi Floræ, & aliis locis solitis Urbis per me Thomam de Unionibus Apost. Curiam.

Barth. de Camillis Mag. Curs.

EDICTUM.

Quo præterita Mandata ad arcendum à Pontificia ditione pestilentie periculum pertinentia confirmantur, & norma præscribitur à Gubernatoribus, ac Deputatis locorum in concedendis Sanitatis testimoniis observanda.

Fabrizio Vescovo d'Albano della Santa Romana Chiesa Card. Paulucci.

Sono sempre più funesti i riscontri, che si hanno del mal contagioso di Provenza; Onde corri-

Q q 4

pondenti

1720.

VII.

VIII.

1721.

endenti al pericolo, che sovraffa alla comune salute, devono essere le precauzioni per evitarlo. Premendo però alla Sacra Consulta, la quale soprintende alla conservazione della Santità tanto in Roma, quanto nel rimanente dello Stato Ecclesiastico, di tener lontano da' Dominii di Nostro Signore così orribil flagello, con il presente Editto espressamente approvato dalla Santità Sua riduce à memoria di qualunque Persona; benchè Ecclesiastica, tanto Secolare, quanto Regolare, e in qualsivoglia modo privilegiata, & esente, ancorche il di lei privilegio fosse di tal natura, che avesse bisogno d'individua, e specialmentione, i Bandi publicati sotto li trè, dieci, quattordici, quindici, eventifette d'Agosto, sotto li due, quindici, e venticinque di Settembre, sotto il otto d'Ottobre, e sotto i dodici, edicianeve di Novembre del proffimo passato anno, e confermando tutto ciò, che in essi è stato disposto, dichiara, che in avvenire si darà a' medesimi una pronta, & esatta esecuzione, e si procederà contro i Contraventori militarmente, e all'uso di guerra, senza, che per evitare le pene in detti Bandi stabilite, possa loro suffragare nei casi di contraventione alcun motivo, o pretesto di ignoranza: E perche oltre alle disposizioni ne' medesimi Bandi già fatte è necessario di provvedere, che dai Governatori, Giudicenti, e Deputati de' Lunghi tanto mediatamente, che immediatamente soggetti alla Santa Sede non si spedichino bullettini di Sanità à Persone forastiere, le quali da lungo tempo non abitano in detti luoghi soggetti alla loro giurisdizione (giacche con la soverchia facilità di munire d'attestati di Sanità Gente non cognite, s'espone ad evidente pericolo la publica salute) proibisce l'istessa Sagra Consulta sotto pene corporai gravissime da estendersi fino alla Galera ad tempus, & anche in perpetuo, e all'istessa morte, ad arbitrio, secondo la qualità delle Persone, e circostanze della contraventione a' mentovati Governatori, Giudicenti, e Deputati di concedere attestati di Sanità à persone, delle quali non abbino piena cognizione, e che per lo spazio almeno di dui mesi non abbino abitato nell'istesso luogo, da dove esse Persone partiranno. Dovranno bensì mentovati Governatori, Giudicenti, e Deputati confermare nelle solite forme i bullettini di Sanità alle Persone anche forastiere, che li esibiranno, ad effetto, che possino liberamente proseguire il loro viaggio, purchè non siano sospetti di falsità, o alterazione. Dichiara finalmente, e vuole, che il presente Editto affisso, e publicato, che sia ne' luoghi soliti di Roma, astringa tutti nel termine di trè giorni in quanto à Roma, e suo Distretto, e di quindici in quanto al rimanente dello Stato Ecclesiastico, come se à ciascuno fosse personalmente intimato. Dato in Roma 7. Febraro 1721.

F. Card. Paulucci.

A. Banchieri Segretario.

Die, mense, & Anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie, in Aede Campi Floræ, & aliis locis solitis per me Andream Placentinum Apost. Curs.

Jo. del Rè Mag. Curs.

1708.

DECRETA MEMORABILIA

Congregationis Reformationis Tribunalium Urbis.

IN CONGREGATIONE

Habita die 9. Februarii 1708.

Primò fuit resolutum Sacerdotes, etiam Clericos in majoribus Ordinibus etiam Beneficiatos residentiales non posse patrocinari Causas in Curia Capitolina, in aliis quoque Curis etiam Ecclesiasticis non posse patrocinari, nisi de licentia Sanctissimi sub pœnis scutorum centum monetæ, aliisque arbitrio Sanctitatis Suae.

Secundò firmis remanentibus provisionibus omnibus aliis circa dilationes quinquennales per Decreta hujus Congregationis Reformationis etiam Particularis disponitur per novum Decretum, quòd in omnibus Tribunalibus etiam Ecclesiasticis servetur dispositio Statuti Urbis cap. 161. lib. 1. cum declaratione etiam quòd non admittatur cautio juratoria.

Die 11. dicti mensis Februarii facta per me infrascriptum prafatorum Decretorum, & resolutionum relatione Sanctissimo Domino Nostro Clementi Pape XI. idem Sanctissimus dicta Decreta approbavit, eaque imprimi, publicari, & observari mandavit.

F. Caffarellus Gub., & V. Camerarius,

Julianus Fantioecchius Sec.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradicta Decreta affixa, & publicata fuerunt ad valvas Curie Innocentianæ, ac in aede Campi Floræ, & aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Ludovicum de Cappellis Apostol. Curs.

Pro D. Magistro Curs. Sebastianus Vasellus.

Consentaneum visum est pro coronide, & complemento Operis hic adicere duo Chiographa majoris momenti à san. mem. Clemente XI. expedita, quorum altero Eius, & Ritus D. Joseph Renatus S. R. E. Cardinalis Imperialis Sacre Congregationis Boni Regiminis Praefectus cum solitis, ac aliis amplioribus facultatibus constituitur. Altero autem omnium locorum Baronialium Ditionis Pontificiae Communitates predictae Sacre Congregationi subjiuntur.

Deputatio Eminentissimi D. Cardinalis Imperialis in Praefectum Sac. Congregationis Boni Regiminis cum solitis, & aliis amplioribus facultatibus.

Reverendiss. Cardinale Gioseppe Renato Imperiale. Sin' dal principio del Nostro Pontificato uno de maggiori pensieri, che avemmo, fu quello di provvedere al buon governo, & amministrazione de Beni delle Communità del Nostro Stato Ecclesiastico, e che le Cause, e negozii, ne quali avessero interesse, fossero spediti con tutta la

cele-